

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
20 febbraio 2012, n. 167.

**Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

Visto il Capo XV della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5" e, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 130 (Modificazioni all'articolo 7 della lr 5/2010);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto dei contenuti del lavoro svolto

per l'individuazione degli "interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" e di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, il seguente allegato, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi;

3) di precisare che:

— i casi individuati dal presente atto, di *interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 8 e 9 del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, così come disposto all'art. 7, comma 4bis, della predetta legge regionale;

— le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4) di stabilire che, in merito al "Rimborso forfetario [...]" di cui all'art. 19 della L.R. 5/2010 e delle "Attività di [...] controllo" sui progetti ed in corso d'opera di cui all'art. 15 della predetta legge, agli interventi disciplinati con il presente atto si applica quanto previsto ed adottato per le procedure di deposito nelle Zone 3 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità, art. 10 della LR 5/2010);

5) di stabilire che le previsioni del presente atto, nonché le relative procedure, si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b), h) e k) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della legge

regionale n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”*), gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (*Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche*) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo, anche nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2).

Inoltre, la legge regionale 8/2011 ha ulteriormente esplicitato che ai casi di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

L’esplicitazione dei criteri di cui sopra si rende necessaria per la prosecuzione delle procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

Da subito la Regione, nell’ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 2 della LR 5/2010, si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all’attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi, nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L’attività suddetta ha anche affrontato la definizione

degli interventi di *minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*, portando alla scrittura dell’elaborato allegato.

Pertanto, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre rispondere con tempestività all’esigenza di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:


— Allegato 1: *“Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”*, art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

Nello specifico, l’Allegato 1 definisce i casi degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ovvero, dal punto di vista tecnico, di quegli interventi ritenuti strutturalmente meno rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni che agli interventi su costruzioni esistenti. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*



---

## ALLEGATO 1

### **PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI FINI SISMICI.**

Art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010,  
così come modificato dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n.8.

#### **1. PREMESSE**


Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della legge regionale n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. 16 settembre 2011, n.8, gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo.

Ai fini del presente atto, si intendono “di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti *strutturalmente meno rilevanti* agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni, individuati nell'elenco A, che agli interventi su costruzioni esistenti, individuati nell'elenco B, di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili a quelli descritti dal presente Allegato possono essere ritenuti di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;  
ovvero,
  - di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi
-



---

realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento.

**Le eventuali trasformazioni successive di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.**

In merito al “rimborso forfettario” di cui all’art. 19 della LR 5/2010 e alle “attività di [...] controllo” sui progetti e in corso d’opera di cui all’art. 15 della suddetta legge, agli interventi disciplinati con il presente documento si applica quanto previsto per le procedure di deposito nelle Zone 3 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità, art. 10 della LR 5/2010).

## **2. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI**

Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.


## **3. OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA**

Anche gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dalla Parte II, capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 8 e 10 della L.R. n. 5 del 2010.

## **4. SPECIFICHE ULTERIORI**

Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni cui all’art. 7, comma 3, lett. abis) della L.R. 5/2010 e smi:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01;
-



- 
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.

Infine, per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi<sup>1</sup>.

## **5. ELENCO DEGLI INTERVENTI**

### **A. Nuove costruzioni in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)**

- A1) Costruzioni (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso I** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08<sup>2</sup>.
- A2) Edifici (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso II** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08, con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra. Il solaio di copertura del secondo piano<sup>3</sup> non può essere calpestio di volume abitabile.
- A3) Tettoie con cubatura  $\leq 500$  mc.
- A4) Opere di sostegno, opere e manufatti anche interrati con fondazione diretta:
- A4.1) opere di sostegno a sbalzo e a gravità, paratie e palancole, con altezza fuori terra  $\leq 3$  m;
  - A4.2) piscine di altezza massima complessiva  $\leq 3$  m;
  - A4.3) tombe cimiteriali, anche interrate, con cubatura  $\leq 500$  mc
  - A4.4) Muri di cinta o recinzioni, senza spinta dei terreni, con altezza  $\leq 2.5$  m.
- A5) Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale, con cubatura  $\leq 500$  mc comprensiva di strutture di sostegno e collegamento;


---

<sup>1</sup> Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, trattandosi di sottotetto non abitabile, e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

<sup>2</sup> Dm 14.01.2008 e Circ. n. 617/2009.

<sup>3</sup> Da intendersi come "il solaio del sottotetto".

---



**REGIONE UMBRIA**  
GIUNTA REGIONALE  
Direzione Programmazione, innovazione e  
competitività dell'Umbria  
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 4 di 4

- 
- A6) Strutture di sostegno (quali pali, tralicci,...) per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pale eoliche;
- A7) Pensilina fotovoltaica da parcheggio con cubatura  $\leq 500$  mc;
- A8) Manufatti ed elementi assimilabili: Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali indicati nelle voci prese a riferimento.

**B. Interventi su costruzioni esistenti in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)**

- B1) riparazioni o interventi locali ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09 , non ricompresi tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett.a) della LR 5/2010 e smi (*Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*),
-